

Progetto PNRR MUR – M4C2 (Missione 4 Componente 2) – Investimento 1.4 “National Research Centre For Agricultural Technologies” AGRITECH – CUP B63D21015240004 - codice MUR: B63D21015240004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 59, 71 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA ALTAMENTE QUALIFICATA CONNESSA AD ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER MEZZO DI ACCELERAZIONE DI STARTUP OPERANTI IN AMBITO AGRITECH E SELEZIONATE DAL CENTRO NAZIONALE DI RICERCA PER LE TECNOLOGIE DELL'AGRICOLTURA FINANZIATO CON FONDI PNRR MUR – M4C2 (MISSIONE 4 COMPONENTE 2) – INVESTIMENTO 1.4 “NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES” AGRITECH

1. Quadro di riferimento

Con Avviso n. 3138/2021 e ss. mm. ii., il Ministero dell'Università e della Ricerca ha finanziato la creazione di 5 Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'Agenda della Ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027.

In particolare, tra i 5 Centri Nazionali individuati, rientra anche quello inerente alle Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech), il quale ha una dotazione finanziaria pari ad € 320.070.095,50 nella forma del contributo alla spesa a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” del PNRR, nell'ambito delle risorse finanziarie complessive assegnate al MUR ai sensi del decreto del MEF del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.

Tale Centro Nazionale – organizzato con una struttura di governance di tipo Hub & Spoke, con l'Hub, che svolge attività di gestione e coordinamento, e di converso, gli Spoke, i quali svolgono quelle di ricerca – è composto da università statali ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e possono prevedere il coinvolgimento di università non statali, altri enti pubblici di ricerca e di altri soggetti pubblici o privati, altamente qualificati che svolgono attività di ricerca. Al fine di svolgere le attività di propria competenza, in linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. c) dell'Avviso MUR DD 3138/2021 - il quale prevede, tra le altre, spese ammissibili per consulenza specialistica altamente qualificata per attività di trasferimento tecnologico, pertanto la Fondazione Agritech ha inteso dotarsi di un servizio di consulenza specialistica altamente qualificata connessa

ad attività di trasferimento tecnologico per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito agritech e selezionate dal Centro Nazionale, secondo le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel Capitolato speciale di appalto.

La durata del programma di ricerca è di 3 anni a partire dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento emanato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e Ricerca n. 3138 del 16/12/2021 (con termine quindi al 31/08/2025), sottoscritto al termine della fase di negoziazione, e potrà essere estesa, su autorizzazione del ministero, non oltre il 28 febbraio 2026.

L'appalto è finanziato con contributo alla spesa a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" del PNRR, nell'ambito delle risorse finanziarie complessive assegnate al MUR ai sensi del decreto del MEF del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.

2. Disposizioni generali

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- **Accordo quadro (o Accordo):** l'Accordo stipulato tra la Fondazione e l'Operatore economico aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per la stipula di singoli contratti attuativi per le specifiche esigenze della Fondazione, secondo quanto descritto nel presente Capitolato;
- **Contratto attuativo:** singolo contratto viene affidato in esecuzione dell'Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze;
- **Appaltatore e/o Aggiudicatario:** l'operatore economico che risulta aggiudicatario della procedura di gara per la sottoscrizione dell'Accordo quadro e con il quale sono stipulati i Contratti basati sullo stesso Accordo;
- **Full Time Equivalent (FTE):** rappresenta il costo giornaliero equivalente al Team di lavoratori necessario per svolgere il servizio;
- **Fondazione/Committente:** la Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech" (in prosieguo Fondazione), che stipula l'Accordo Quadro con l'aggiudicatario e che provvede per il tramite del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, alla stipula dei singoli Contratti attuativi per le specifiche esigenze di volta in volta individuate;
- **Codice dei Contratti:** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.



- **Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione:** figura nominata dalla Fondazione per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione della procedura inerente all'Accordo quadro e l'affidamento dei singoli Contratti attuativi.
- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o DEC):** figura che garantirà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto;
- **Ordine di Consegna (OdC):** modalità con la quale la Fondazione notifica l'attivazione di una nuova sessione di accelerazione fornendo all'Appaltatore le informazioni necessarie per l'integrazione dello scopo del lavoro e l'erogazione del servizio;
- **Piano di lavoro tipico:** rappresenta la distribuzione temporale "tipica" delle attività previste dai Workpackages per ogni Startup da inserire nel programma di accelerazione a partire dal giorno di inizio delle attività stesse (Gantt Chart);
- **Piano di lavoro generale:** rappresenta l'integrazione dei Piani di lavoro tipici sulla base del numero di startup e della reale distribuzione temporale dell'inizio delle attività previste per ogni Startup;
- **Stato di avanzamento del servizio:** report mensile, da emettere entro il giorno 5 di ogni mese successivo al periodo di riferimento, con specificate le attività svolte, il dettaglio del progress economico cumulativo e registrato nel periodo, le criticità riscontrate e le relative azioni di mitigazione identificate e le attività previste per il successivo periodo;
- **Sessione di accelerazione:** sessione di accelerazione avviata da uno specifico Contratto attuativo;
- **Verifica/Certificato di regolare esecuzione:** redatto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è il documento per certificare il rispetto delle caratteristiche economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

3. Oggetto dell'appalto

L'Accordo quadro ha per oggetto l'erogazione di un servizio di consulenza specialistica altamente qualificata connessa ad attività di trasferimento tecnologico nell'ambito del progetto finanziato PNRR per mezzo di accelerazione di startup operanti in ambito agritech e selezionate dal Centro Nazionale.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà erogare i servizi di miglior qualità per valorizzare al massimo le idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo operanti nel settore Agritech e con elevate potenzialità di successo, in modo tale da amplificare i risultati di ricerca derivanti dal progetto finanziato incrementando ricerca ed innovazione a favore dello sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale nazionale.

Ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., l'Accordo detta le regole generali di intesa tra la Fondazione e l'Appaltatore, sulle base delle quali si procederà, su indicazioni del Responsabile per la fase di esecuzione a stipulare specifici Contratti per i singoli Ordini di Consegna (OdC) per l'affidamento dei servizi secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto ed entro i limiti fissati dallo Accordo stesso.

4. Disciplina dell'Appalto

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- Decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990;
- Norme del codice civile;
- D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti"
- Disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Ulteriori leggi speciali applicabili.

5. Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) Il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) L'offerta tecnica dell'Appaltatore, comprensiva del Piano di lavoro tipico;
- c) L'Offerta economica dell'Appaltatore;
- d) Schema di Contratto applicativo dell'Accordo Quadro;

6. Importo contrattuale e durata delle prestazioni

L'importo massimo del plafond dell'appalto è pari ad € 2.000.000,00 € (oltre IVA).

Il predetto importo è determinato sulla base di un FTE pari ad €750/giorno per ogni Startup e le seguenti giornate massime per ogni singolo Work Pack e per ogni singola startup:

WP	Prime 10	Dalla 11 alla 30
WP1	45	32
WP2	27	19
WP3	36	26

Resta inteso che la data effettiva di inizio delle attività, gli specifici Workpack da erogare ad ogni Startup ed il numero di Startup da inserire contemporaneamente nel programma di accelerazione verrà definito nei singoli contratti attuativi che verranno richiesti dal Committente di volta in volta in attuazione dell'Accordo quadro sulla base delle effettive esigenze.

Gli effettivi quantitativi da fornire saranno quindi determinati di volta in volta tramite singoli Contratti attuativi, su indicazione del Responsabile per la fase esecutiva che provvederà a determinare l'ammontare della spesa dei singoli Contratti attuativi tenuto conto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'Accordo quadro, nei limiti dell'importo disponibile dell'Accordo Quadro stesso.

Si precisa che la stipula dell'Accordo quadro non comporta per l'Appaltatore alcuna privativa in ordine all'affidamento dei servizi descritti nel presente Capitolato. Pertanto, resta ferma l'autonomia della Fondazione nel procedere all'indizione di eventuali ulteriori procedure aventi il medesimo oggetto nel corso della durata del presente Accordo quadro.

La Fondazione, pertanto, può stipulare singoli Contratti attuativi, nell'ambito dell'Accordo quadro, fino alla concorrenza del valore massimo suindicato.

Gli affidamenti saranno volti all'esecuzione di singoli Contratti attuativi e che, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie.

L'Accordo quadro, concluso con l'Aggiudicatario, ha una durata massima temporale di **12 mesi**, decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo ovvero dal verbale di esecuzione anticipata, salvo l'esaurimento del plafond di cui al presente articolo in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso.

I servizi dovranno comunque essere realizzati il entro e non oltre il 31 agosto 2025.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale la Fondazione può stipulare i singoli Contratti attuativi.

La Fondazione si riserva, inoltre, previa autorizzazione degli organi di gestione competenti, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo massimo di 1 anno qualora e siano disponibili risorse a valere sull'importo massimo del plafond massimo sopra indicato.

Si precisa inoltre che, i contratti attuativi, stipulati nel periodo di vigenza dell'accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

7. Descrizione dei servizi

L'appalto ha ad oggetto l'individuazione di un operatore economico che offra la propria consulenza specialistica quantomeno nello svolgimento di attività di accelerazione secondo i seguenti Work Packages:

1. Work Package 1 - Product Development & Business Strategy:

1.1. Prototyping & Product-Market fit

Supporto nella fase di sviluppo e test preliminari di artefatti di prodotto/servizio, nell'ottica di verificare il corretto funzionamento ma anche di effettuare una validazione iterativa dell'adattamento di tali prototipi alle effettive esigenze del consumatore/utente nell'ottica del successo di mercato

1.2. IP Protection & Management

Supporto alla definizione della strategia di tutela e gestione della proprietà intellettuale, in primis in termini di inquadramento e protezione legale della stessa (brevetti, marchi, diritti d'autore e altri asset intellettuali), nonché di gestione efficace di tali risorse per massimizzarne il valore commerciale e prevenire violazioni

1.3. Business Strategy & Modeling

Supporto alla definizione della strategia di business, al posizionamento competitivo e alla formalizzazione delle conseguenti linee guida. Supporto al disegno del modello di business più idoneo alla messa a terra delle linee guida strategiche e degli obiettivi di business

1.4. Go-to-Market

Supporto alla definizione delle strategie di lancio del prodotto/servizio sul mercato di riferimento: priorità, modelli, canali, azioni chiave, metriche di riferimento e relativa pianificazione



1.5. Team set-up

Supporto al processo di formazione e organizzazione di un team in linea con la visione strategica e le strategie di entrata sul mercato, con mix di competenze tecniche e di business necessarie allo sviluppo e lancio del prodotto

2. Work Package 2 - Market Validation & Positioning:

2.1. Market Analysis & Needs

Supporto all'analisi e valutazione approfondita del mercato di riferimento, identificando trend, dimensionamento e dinamiche di crescita, concorrenti e opportunità

2.2. End User Value Proposition

Supporto nel disegno di una value proposition differenziante della startup per l'utente finale, in termini di prodotti/servizi in grado di rispondere ai need identificati

2.3. Corporate Partnerships & Support for PoCs

Supporto nell'analisi delle aree in cui potenziali Corporate partner possono portare valore, nell'identificazione degli stessi e nell'attivazione di partnership

3. Work Package 3 - Venture Scale-Up:

3.1. Business planning & Finance

Supporto alle startup nella valorizzazione delle metriche chiave, nell'elaborazione del business plan e dei prospetti economico-finanziari

3.2. Fundraising strategy and support (including investors' rights)

Supporto nell'identificazione del fabbisogno finanziario della startup e nel disegno e attivazione di una strategia di fundraising

3.3. Pitching strategy

Supporto nell'elaborazione di una strategia di pitching efficace in funzione della target audience (e.g. investitori, clienti, partner)

3.4. Public Speaking

Training su tecniche di public speaking efficaci per catturare l'attenzione dell'audience, mediante sessioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Il Committente potrà richiedere attraverso specifici Contratti attuativi, entro i limiti e le condizioni fissate dall'Accordo, l'erogazione di tutti o anche solo di alcuni dei servizi con riferimento ai 3 Work Packages indicati. Pertanto, l'Appaltatore dovrà erogare unicamente le attività che saranno delineate negli specifici contratti attuativi predisposti su indicazione del Responsabile per la fase di esecuzione e, conseguentemente, avrà diritto al solo corrispettivo effettivamente maturato, non potendo pretendere alcunché in relazione alle attività non richieste.

In particolare, la fondazione procederà alla definizione dei Contratti attuativi con l'indicazione dei servizi da fornire e dell'esigenza da soddisfare, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro.

Il Committente, fermo quanto sopra, garantisce comunque un numero di Starup a cui erogare tutti i servizi come sopra specificati e nei limiti di cui al precedente paragrafo, pari a 10.

Si precisa che il servizio dovrà essere erogato con interventi frontali presso la sede della Fondazione Agritech ma non sono esclusi specifici interventi in remoto per un massimo pari al 20% del totale delle ore previste dal piano di lavoro "tipo" presentato in sede di gara.

7.1 Profili professionali richiesti e modalità di esecuzione.

Per lo svolgimento delle prestazioni indicate al precedente punto, il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del soggetto aggiudicatario, il quale opererà con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza.

Per l'erogazione del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire un gruppo di lavoro, la cui dimensione, composizione e competenza deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato e con quanto indicato nell'offerta tecnica.

Nel gruppo di lavoro proposto dall'Appaltatore, dovrà essere assicurata la presenza di professionalità idonee a garantire all'Amministrazione l'elevata qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

Le figure professionali ed il numero di professionisti indicati sotto, sono da considerarsi quale **minimo richiesto** e necessario per l'espletamento del servizio, con la precisazione che:

- una risorsa non può cumulare più di uno dei suddetti profili professionali, ne può cumulare due figure dello stesso profilo;
- l'esperienza professionale di ciascuna figura deve computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo richiesto.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata per tutta la durata del servizio.

Il gruppo di lavoro non potrà essere ridotto né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione della Fondazione in presenza di giustificate cause non imputabili alla volontà dell'operatore.

Fermo questo, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curriculari specifiche rispondenti ai requisiti del presente Capitolato.

Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall'operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività di competenza.

Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, all'aggiudicatario si richiede:

- la descrizione dettagliata delle metodologie utilizzare per l'erogazione delle attività dei singoli Work Packages (mentorship 1-to-1, plenary sessions, etc.) e la durata degli stessi, nonché le figure/competenze chiave coinvolte per singola attività;
- la descrizione dettagliata delle modalità operative;
- la definizione di un Piano di Lavoro tipico relativo alla sessione di accelerazione con specificate le relative Milestones da perseguire;
- la descrizione della composizione del Gruppo di lavoro (part-time/full time employees, ecc.), specificando le competenze di ciascun membro e le modalità operative che si intendono adottare per l'ottenimento degli obiettivi indicati, nonché le modalità operative e logistiche che si intendono adottare (remote/resident, numero minimo di giorni previsti presso la sede della Fondazione o altra sede individuata dalla Fondazione, etc.).
- che il Gruppo di lavoro sia composto come minimo dai seguenti profili, come indicati nella tabella sotto riportata:
 - *n.1 Program Manager Senior (full time)*
Master o PhD con almeno 10 anni di esperienza internazionale specificando settore di riferimento e Paesi nei quali ha lavorato ricoprendo posizioni manageriali in corporate o acceleratori specializzati o venture builders o start-up;
 - *n. 2 Program Manager Junior (full time)*
Master o PhD, preferibilmente con un focus sulle scienze agrarie, con almeno 5 anni di esperienza in posizioni manageriali corporate o acceleratori specializzati o venture builders o start-up indicando il settore di riferimento;
 - un numero minimo di Mentor pari a 6 ma adeguato ad una efficace erogazione dei servizi in relazione al numero di Startup da accelerare ed alla struttura del Programma generale e con competenze ed

esperienze distintive nei diversi sottosettori dell'agritech, focalizzati ad offrire servizi di mentorship di alto livello ai Team delle startup effettivamente inserite nel programma generale.

- il supporto per un minimo di 10 Startup e la capacità di supportare il programma fino ad un massimo di 30 Startup nei tempi indicati.

Composizione del Team

Profili professionali	Mix FTE
Program Manager Senior	12%
Program Manager Junior	22%
Mentor	66%

Si precisa inoltre che il presente Contratto quadro prevede l'inserimento nel programma di un numero variabile di Stat-up per ogni sessione di selezione.

Le sessioni saranno organizzate in modo tale da raggruppare il maggior numero possibile di Startup e potranno essere fino a 4 all'interno della durata totale del programma (massimo 1 anno).

La durata del programma di accelerazione per ogni singola sessione dovrà concludersi entro 6 mesi. Questo potrebbe comportare l'erogazione di tutti i Work Pack indicati entro 6 mesi dall'inizio delle attività della specifica sessione (120 working days).

Si precisa che, data la durata del programma di 6 mesi ed il tempo che potrà intercorrere tra una sessione e la successiva inferiore a tale periodo, il Programma di lavoro potrà parzialmente sovrapporsi e quindi è richiesto all'Appaltatore di far fronte a tale situazione con la possibilità di integrare il Gruppo di lavoro al fine di garantire il livello qualitativo richiesto per il servizio. D'altro canto, si evidenzia che la sovrapposizione dei programmi di lavoro potrà consentire all'Appaltatore lo sfruttamento di sinergie organizzative nella strutturazione del Programma di lavoro generale.

Al fine di garantire all' Appaltatore di organizzare adeguatamente Gruppo di lavoro, il presente Accordo quadro prevede l'inserimento nel programma di almeno 10 startup con l'erogazione completa dei servizi. Per queste, tutti i Work Pack indicati saranno erogati. Le 10 startup potranno non essere inserite necessariamente in un'unica sessione.

Le ulteriori Startup (opzionali) selezionate ed inserite nel programma, fino ad un massimo di 20 in aggiunta alle 10 sopra indicate, verranno inserite con le medesime modalità di cui sopra. Il numero di startup selezionate in ogni sessione non è pre-definito ma dipenderà dalla tipologia di startup selezionate di volta in volta.

Ne consegue che il numero, la composizione ed il mix di startup partecipanti ad ogni sessione dipenderà dalla tipologia di startup selezionate.

Per le startup opzionali, potrà essere richiesta l'erogazione solo di specifici Work Pack.

Questo implicherà l'inserimento differito nel Programma di lavoro tipico relativo alla sessione specifica di riferimento ed in relazione ai Workpack realmente richiesti. Le modalità di inserimento ed erogazione verranno concordate nel dettaglio tra le parti successivamente la fase di selezione di ogni specifica sessione, mediante sottoscrizione di specifici contratti attuativi.

La garanzia di inserimento nel presente Appalto di un **minimo di 10 Startup** alle quali erogare il programma completo dei workpack previsti, consentirà all'Appaltatore di ottimizzare il Programma di lavoro generale stesso e di definire sinergie che saranno sfruttate per l'accelerazione delle successive startup che quindi richiederanno, proprio grazie alle ottimizzazioni ottenute, tempistiche inferiori per lo svolgimento delle attività connesse ai vari Workpack ed a parità di qualità del servizio erogato.

8. Condizioni generali di esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore dovrà garantire che tutti i WorkPack sopra descritti siano realizzate in piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti UE, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia durante tutta la durata del progetto.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'Appaltatore siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza.

Nel caso di accertata violazione sulla riservatezza delle informazioni trattate, l'Appaltatore risarcirà tutti i soggetti impattati sia dei danni diretti che indiretti subiti, presenti e futuri, anche in relazione alla perdita delle opportunità di business conseguenti.

9. Piani di lavoro.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dovrà allegare il Programma di lavoro tipico di erogazione del servizio riferito ad una sessione di accelerazione (durata 6 mesi).

L'Appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio sulla base del Piano di lavoro tipico presentato.

Il Piano di lavoro tipico allegato all'offerta tecnica potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni di dettaglio sulla base di specifiche richieste avanzate dal Responsabile per la fase di esecuzione.

Tenendo conto di quanto richiesto dal Capitolato, il Piano di lavoro tipico dovrà illustrare per l'intera durata della sessione di accelerazione ed in relazione alle diverse attività da espletare, le milestones da perseguire, la documentazione da produrre (output), le relative scadenze nonché i profili delle risorse umane che si intende impiegare e il correlato impegno previsto in termini di gg/uomo (fisse e per ogni startup inserita nel programma), in conformità con quanto descritto nell'offerta tecnica (istogramma dettagliato delle risorse).

L'Appaltatore dovrà poi aggiornare il Piano di lavoro generale ogni volta che verranno attivati nuovi contratti attuativi. L'aggiornamento del Piano di lavoro generale dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio di una nuova sessione di accelerazione.

Resta inteso che, in ragione di specifiche occorrenze, la Fondazione potrà richiedere modifiche del Piano di lavoro tipico o generale in precedenza approvato nonché assegnare specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare e di cui si darà evidenza nel relativo Stato di Avanzamento del servizio. In questo caso, fermo restando l'impegno nell'attuare quanto prima le richieste della Fondazione, l'Appaltatore dovrà presentare il nuovo Piano di lavoro generale entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla formale richiesta da parte della Fondazione.

10. Modalità di esecuzione

I servizi saranno erogati in modalità continuativa durante tutta la durata del servizio e secondo le modalità specificate nel presente Capitolato e nei Contratti attuativi ed integrate dall'Appaltatore come specificato nell'offerta tecnica, o nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tale modalità di esecuzione dei servizi presuppone che l'erogazione sia senza soluzione di continuità a decorrere dall'attivazione degli stessi e comprende sia le attività pianificabili già all'inizio dell'affidamento sia tutte le altre che si renderanno necessarie in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

Il servizio verrà erogato secondo le modalità stabilite, ferma restando la richiesta della Fondazione di svolgere alcune riunioni in presenza, anche per le figure per le quali si è prevista una modalità di erogazione del servizio in remoto, presso le proprie sedi ovvero quelle dei partner progettuali o delle stesse Startup, le amministrazioni coinvolte nel richiamato progetto di ricerca o altre Sedi oggetto di attività specifiche.

11. Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all'Accordo Quadro ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce pertanto, grave inadempimento contrattuale.

Infine, trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, l'appaltatore è tenuto al rispetto:

- del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), ossia del "non arrecare danno significativo" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 che risultino applicabili in relazione alla propria dimensione aziendale, nel perseguimento dei principi di pari opportunità, generazionale e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

L'appaltatore dovrà garantire che tutte le linee di attività già menzionate all'art. 3, come sopra articolate, siano realizzate in piena coerenza con quanto previsto dai Regolamenti UE, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia durante tutta la durata del progetto.

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'Appaltatore siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza.

Nel caso di accertata violazione sulla riservatezza delle informazioni trattate, l'appaltatore risarcirà tutti i soggetti impattati sia dei danni diretti che indiretti subiti, presenti e futuri, anche in relazione alla perdita delle opportunità di business conseguenti.

12. Durata del Servizio e tempistiche di consegna

Tutte le attività contrattuali dovranno essere realizzate entro i termini previsti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

Il Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti, che potrà essere avviato anche d'urgenza. Qualora l'appaltatore non adempia ai termini e alle condizioni contrattuali anche in considerazione del fatto che le tempistiche di consegna sono elemento essenziale del presente Accordo e di ogni contratto attuativo, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

ART. 13 – MODALITA' PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

I Contratti attuativi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo quadro. La Fondazione, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Appaltatore l'esecuzione di tutti o alcuni dei servizi rientranti nell'Accordo quadro, secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

- a) Il Responsabile per la Fase di esecuzione notificherà all'Appaltatore, tramite un Ordine di Consegna, l'avvio di una nuova sessione di accelerazione fornendo i dettagli sui servizi da erogare, il numero e la tipologia di Startup da inserire nel programma di accelerazione e la data di inizio delle attività. La Fondazione si riserva la possibilità di inserire eventuali servizi accessori;
- b) L'Appaltatore aggiornerà, entro 3 giorni lavorativi, il Piano di lavoro generale sulla base del Piano di lavoro tipico e le indicazioni ricevute tramite l'OdC specificando nel dettaglio le modalità di erogazione del servizio e le risorse utilizzate sempre rispettando condizioni e termini generali previsti per l'Accordo quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo). L'Appaltatore dovrà indicare le prestazioni che saranno eventualmente eseguite tramite subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto, indicare nel dettaglio i servizi erogati in remoto nel rispetto del limite massimo ed aggiornare il Gruppo di lavoro dettagliandone numero e competenze;

- c) Il Responsabile per la Fase di esecuzione esaminerà e valuterà il piano di lavoro generale entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dello stesso, verificando il rispetto delle condizioni previste per l'Accordo quadro, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche ed il corrispettivo economico indicato dall'Appaltatore sulla base dello stesso Accordo;
- d) Ad esito positivo della suddetta valutazione, il Responsabile per la Fase di esecuzione darà conferma dell'OdC e si procederà alla stipula di uno specifico Contratto attuativo, fermo l' eventuale avvio in via d'urgenza delle attività nelle more della sottoscrizione dello stesso;
- e) Seguirà l'esecuzione dei servizi anche accessori previsti, oggetto di verifica della regolare esecuzione del DEC prodromica al pagamento, previa approvazione del Responsabile per la fase di esecuzione;
- f) L'Appaltatore redigerà su base mensile un report di Stato di Avanzamento del servizio che dovrà essere approvato dal Responsabile per la Fase di esecuzione.

Il Contratto attuativo dovrà contenere necessariamente il CIG, il CUP, l'oggetto dei servizi e degli eventuali servizi correlati, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti attuativi tutti i prodotti, le prestazioni e/o i servizi accessori, elencati e specificati nel presente Capitolato, nei suoi Allegati e nell'offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara per l'Accordo quadro.

I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, entro i limiti temporali generali stabiliti dall'Accordo quadro;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria della Fondazione;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina e le ipotesi di eventuale sospensione del contratto trova applicazione l'art. 121 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 15 - Fatturazione e pagamenti

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Per ogni Contratto l'Appaltatore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto o Ordinativo.

L'Appaltatore procederà alla fatturazione delle prestazioni erogate sulla base di quanto riportato nello Stato di avanzamento del servizio approvato dal Responsabile per la Fase di esecuzione.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato nel singolo contratto di fornitura (o ordinativo di fornitura) ed il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni (accertamento effettuato dal Responsabile per la fase di esecuzione); al fine di accelerare il predetto accertamento, l'Appaltatore potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al predetto Responsabile per la Fase di esecuzione ; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte della Fondazione stesso qualora sia stata emessa dall'Appaltatore in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del RUP;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura della Fondazione provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi alla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Art. 16 - Tracciabilità del Flussi finanziari.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare alla Fondazione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste italiane Spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG ed il CUP nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

13- Relazione sulle attività svolte (Stati Avanzamento del Servizio - SAS).

L'Appaltatore dovrà consuntivare mensilmente, ogni cinque del mese successivo di riferimento, l'attività di supporto prestata, trasmettendo alla Fondazione una Relazione sulle attività svolte (stato avanzamento del servizio), che descriverà le prestazioni erogate, conformemente a quanto programmato nel Piano di lavoro di riferimento.

La Fondazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto/singoli ordini di consegna ed il rispetto delle scadenze e dei contenuti stabiliti nel Piano di Lavoro di riferimento, attraverso l'analisi delle relazioni sulle attività svolte presentate dall'Appaltatore.

La Fondazione si impegna ad approvare il SAS, nei successivi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di trasmissione e farà pervenire per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'operatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul servizio se non preventivamente comunicati per iscritto alla Fondazione. Su richiesta della Fondazione, sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati.

L'importo relativo alle prestazioni (SAS) sarà pari all'80% dell'importo contrattuale di cui al contratto attuativo.

Il saldo finale sarà pari al 20% dell'importo contrattuale di cui al contratto attuativo e sarà erogato a conclusione delle relative attività e a seguito di presentazione ed accettazione da parte della Fondazione della relazione finale e di tutta la documentazione prevista.

L'approvazione del SAS costituisce il benessere alla fatturazione da parte dell'Appaltatore delle prestazioni maturate e tale importo verrà pagato dalla Fondazione.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio attesi, del presente Capitolato.

Art. 17- Revisione dei prezzi

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate. La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore alla Fondazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile per la fase di esecuzione, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione.

Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e delle eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate secondo il disposto dell'art. 60, co. 4 del Codice.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore, la Fondazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La Fondazione ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Fondazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

La Fondazione, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 19 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, in vista della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà contenere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la garanzia.

Nel caso l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un Consorzio ordinario, un'aggregazione di rete o GEIE, la garanzia deve essere unica e garantire tutte le imprese raggruppate, consorziate o aggregate, indicandole nominativamente. Nella garanzia dovranno essere indicati quali beneficiari o soggetti garantiti Fondazione.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'Accordo quadro, in base alla stipula dei singoli Contratti di fornitura.

Le quote di svincolo progressivo saranno commisurate al valore dei singoli Contratti stipulati, in relazione all'incidenza percentuale dei relativi importi contrattuali sul valore complessivo dell'Accordo quadro.

Il garante sarà completamente liberato dalla garanzia prestata all'atto dell'emissione del certificato di verifica di conformità dell'ultimo contratto attuativo stipulato nell'ambito dell'Accordo quadro e previo assenso in forma scritta dal Responsabile del Progetto per la fase di esecuzione.

La Fondazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture o nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Art. 20 – Sicurezza e copertura assicurativa

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti della Fondazione e del personale da esso preposto al controllo ed alla verifica del servizio.

ART. 21 – Divieto di cessione del contratto

Fatta salva l'ipotesi di modifica soggettiva di cui all'art. 120, co. 1, lettera d) D.lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

ART. 22 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 D.lgs. 36/2023, per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Fondazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).

ART. 23 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto, alle condizioni, limiti e modalità ivi riportati.

ART. 24 – Penali

Fermo restando che l'appaltatore dovrà garantire un Gruppo di lavoro dotato di adeguata competenza specifica nelle attività affidate, in base alle esigenze del progetto e che eventuali sostituzioni possono determinare inefficienze operative, la Fondazione potrà applicare penali in relazione al numero di sostituzioni effettuate nel periodo di riferimento in caso di sostituzione di personale rispetto al gruppo di lavoro comunicato in fase di presentazione dell'offerta. La soglia di tolleranza e gli importi sono riportati nella tabella sottostante.

Analogamente, anche il ritardo nell'espletamento delle prestazioni rispetto alle tempistiche riportate nel programma di lavoro comunicato in fase di avvio del servizio, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo. La soglia di tolleranza e gli importi sono riportati nella tabella sottostante.

Il cumulo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, la Fondazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo dell'Appaltatore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dalla Fondazione.

Inoltre, ai sensi dell'art 47 comma 3 del D.L. n. 76 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art 47 comma 6 del D.L. n. 76 del 2021 convertito con legge n. 108 del 2021 da commisurare alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso (art. 47 comma 6 e per la quantificazione art. 50 del D.L. 77/2021), nel limite massimo del 20 % dell'importo netto contrattuale, nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola/associata, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti finanziati con risorse a valere su PNRR.

Nell'ambito dell'espletamento dei servizi sono definiti dei valori soglia per l'applicazione di penali. A tal proposito l'Appaltatore definirà il gruppo di lavoro ed il piano di lavoro specificando gli output con i quali intende riportare i risultati conseguiti con specifico riferimento alle linee 1, 2 e 3. Questi indicatori dovranno tener conto anche delle richieste o adeguamenti futuri evidenziati dal Ministero in relazione alla gestione del progetto.

IQ01 – Sostituzione del personale su richiesta dal la Fondazione

Con questo indicatore si misurano le risorse di cui si dispone la sostituzione poiché ritenute non adeguate dalla Fondazione.

Valore soglia: 1 sostituzione per ciascuna Sessione di accelerazione.

Per valori superiori al valore soglia, dovuti a motivi non imputabili a cause di forza maggiore: penale pari a € 3.000 per ogni sostituzione.

IQ02 – Sostituzione del personale su iniziativa dell'Appaltatore

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni del personale eseguite dall'Appaltatore

Valore soglia: 1 risorse per Sessione di accelerazione

Per valori superiori al valore soglia, dovuti a motivi non imputabili a cause di forza maggiore: penale pari a € 1.000 per ogni sostituzione.

IQ03 – Tempestività nella consegna dei servizi

Valore soglia: 2 giorni per ogni output evidenziato nel Piano di lavoro generale

Per ogni ritardo superiore a 2 giorni lavorativi nella consegna degli output concordati con la Fondazione, non imputabile a quest'ultima ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini tutti stabiliti nel piano di lavoro, verrà applicata una penale di valore pari all'1% del valore del Contratto attuativo alla quale l'attività appartiene, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In termini riepilogativi:

Codice Penale	Descrizione	Valore soglia	Periodo	Importo (€-%)
IQ01	Sostituzione del personale su richiesta dalla Fondazione	1 unità	Sessione di accelerazione	€ 3.000
IQ02	Sostituzione del personale su iniziativa dell'Appaltatore	1 unità	Sessione di accelerazione	€ 1.000
IQ03	Tempestività nella consegna dei servizi	2 giorni	Sessione di accelerazione	1% del valore del Contratto attuativo

ART. 25 – Risoluzione del contratto

La Fondazione può risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 122 D.lgs. 36/2023, qualora si verificano le ipotesi, i presupposti e le condizioni ivi riportati.

In particolare, l'Accordo può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

L'Accordo Quadro potrà essere risolto inoltre nel caso di risoluzione, anche non consecutiva, o in caso di mancata stipula per decadenza dell'affidamento di uno o più Contratti attuativi nel corso della durata dell'Accordo.

Risoluzione dei singoli Contratti attuativi:

- a) servizi che non abbiano le caratteristiche tecniche minime e i requisiti generali di base stabiliti dall'Accordo quadro;
- b) servizi non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro; tale infrazione comporta anche la risoluzione dell'Accordo quadro;
- c) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- d) inadempimento alle disposizioni del DEC o del RUP in fase di esecuzione riguardo all'esecuzione dei servizi;
- e) subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

In tutti i casi delineati la risoluzione dell'Accordo quadro comporterà la conseguente risoluzione di tutti i Contratti ancora in corso di esecuzione e non consentirà la stipula di nuovi Contratti basati sull'Accordo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, tuttavia, non esonera l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dai Contratti già eseguiti, relativamente alla garanzia sui prodotti forniti e all'impegno per gli approvvigionamenti.

Il RUP o Responsabile di Fase competente quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, la Fondazione, su proposta del RUP o Responsabile di Fase competente, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali irrogate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

ART. 26 – Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-*ter*e 92 co. 4 D.lgs. 159/2011, la Fondazione, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Fondazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

ART. 27 – TRATTAMENTO DATI

La società aggiudicataria assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati, sottoscrivendo l'"*Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personale*" con il quale la stessa è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali gestiti in relazione al servizio di cui al presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 4, par. 1 n. 8 e dall'art. 28 del GDPR.

La società aggiudicataria si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Fondazione Agritech di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'Accordo.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La società aggiudicataria si impegna altresì a trattare i dati personali e sensibili nel rispetto della normativa

vigente in materia.

Per quanto compatibile, si rinvia, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n.679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*. La società aggiudicataria assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell'espletamento del servizio. A tal fine la società aggiudicataria si impegna a sottoscrivere formale Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati personali, prima o contestualmente alla stipula del contratto. In virtù di quanto sopra, l'appaltatore si obbliga:

- a garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- ad adempiere alle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare la Fondazione Agritech ;
- ad eseguire controlli periodici per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.

La società aggiudicataria, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, si impegna, inoltre, a nominare con atto formale, tra i propri dipendenti, gli incaricati del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto di appalto, ad individuare l'ambito di trattamento consentito agli incaricati ed a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi. L'elenco recante i nominativi degli incaricati ed il relativo ambito di trattamento dovrà essere trasmesso prima della sottoscrizione del contratto. La società aggiudicatrice si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione Agritech qualunque variazione all'elenco degli incaricati di cui sopra oppure ai rispettivi ambiti di trattamento e si obbliga, infine, a segnalare qualsiasi avvenimento che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è nominato responsabile.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche *“Regolamento UE”* o *“GDPR”*), l'Università tratterà i dati personali secondo le seguenti modalità:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, nonché ai fini della stipula del contratto e per i conseguenti adempimenti in ordine alla gestione, all'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione e dalla Fondazione Agritech potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente ed a seguire l'aggiudicatario della gara è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione e alla Fondazione Agritech, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara, dell'aggiudicazione ed esecuzione del contratto. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione Agritech in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e dalla Fondazione Agritech per l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione e alla Fondazione Agritech in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione o di verifica che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e l'offerta tecnica presentata saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it - sezione "Trasparenza"; oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il predetto sito.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara e della fase di esecuzione del contratto, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente ed a seguire dall'aggiudicatario all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo@pec.unina.it oppure al Responsabile della Protezione dei dati rdp@unina.it; pec: rdp@pec.unina.it. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Titolare del trattamento dei dati in fase di esecuzione del contratto è la Fondazione Agritech.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento e nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ART. 28 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'APPALTO

Entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto, il Responsabile Unico del Progetto, con il Responsabile della Fase di esecuzione ed il DEC, procederà alla verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del D.lgs. 36/2023.

ART. 29 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Fondazione e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 36/2023, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 30 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

ART. 31 ELEZIONI DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria e la Fondazione potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria e della Fondazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

32 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme del D. Lgs. n. 36/2023, al Codice Civile e ogni disposizione applicabile.

Responsabile del Progetto per la fase di programmazione, progettazione e esecuzione
Ing. Marco Pacini

VISTO

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Serena Pierro